



Comune di Palagianello Provincia di Taranto

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020

L'anno duemilaventi, addì sette del mese di settembre alle ore **10,00** in Palagianello, presso la Sede Municipale, ha avuto luogo la riunione presieduta dal Sindaco , Maria Rosaria Borracci , con la partecipazione della Dr.ssa Carmela BARBITTA, - Dirigente di Settore, in sostituzione del Segretario Comunale -, il sovrintendente capo Vito Bruno , ff. Comandante VV.UU -, Maresciallo Maio Damiano , del comandante della locale stazione dei Carabinieri, e alla presenza dei signori di seguito elencati:

Gregorio Scalera - rappresentante della Lista Senso Civo - Un nuovo ulivo per la Puglia

La riunione è stata indetta con nota di protocollo n.6813 del 03/09/2020 al fine di concordare le misure opportune in rapporto alle esigenze locali di una corretta campagna elettorale , affinché nella scrupolosa osservanza delle leggi che la disciplinano , siano armonizzate le esigenze di propaganda con le necessità di non turbare la normalità della vita cittadina.

Il Presidente fa presente che la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili , è subordinata alla comunicazione alla P.M. e deve essere svolta secondo termini e modalità previste dall'art. 7 della legge n. 130/75.

Il Presidente, inoltre, invita i convenuti a far propria la mail della Prefettura di Taranto che si allega al presente verbale.

I CONVENUTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente negli appositi spazi stabiliti con deliberazioni della Giunta Municipale n.68 del 27/08/2020 , allegate al presente verbale. Sono vietati gli scambi e le cessioni di superficie assegnate alle liste politiche
2. E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali, manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla

- propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sui portoni, sulle saracinesche sui chioschi, sui capanni, sulle palazzine, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero sui palloni aerostati ancorati al suolo e negli spazi riservati dal Comune per le normali affissioni;
3. Non sono ammessi contraddittori in luogo pubblico, sono ammessi, invece pubblici dibattiti, purché preannunciati in modo specifico dalla forza politica organizzatrice della riunione elettorale;
 4. E' vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale in bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili posti in luogo pubblico o esposti in pubblico. In eccezione a tal divieto, ai sensi dell'art. 1 della legge 130/75, è consentita l'affissione di quotidiani e periodici anche nei giorni di votazione, nelle vetrinette e bacheche, purché le stesse siano autorizzate ai sensi dell'art. 28 del DPR 639/72, precedentemente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi;
 5. E' fatto assoluto divieto di iscrizioni murali e di quelle sui fondi stradali, rupi, argini e recinzioni;
 6. E' vietata la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi ed ogni altra forma di propaganda figurativa luminosa a carattere fisso come ad esempio quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici nelle vetrine dei negozi sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e dei balconi, in luogo pubblico. Vengono esclusi dal divieto le insegne indicanti le sedi di partito.
 7. E' vietata l'installazione in luoghi pubblici di tabelloni (anche mostre fotografiche e documentarie) di contenuto propagandistico concernente direttamente e indirettamente temi di discussione elettorale in quanto si ravvisa una forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi spazi;
 8. E' vietata la propaganda elettorale su mezzi mobili con apparecchiature luminose, mentre è consentita ogni forma di propaganda figurativa non luminosa, eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulettes, ecc. La sosta di detti veicoli è **vietata in luoghi pubblici**. E' vietato il getto o il lancio di volantini in luogo pubblico e ciò in vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli e in luoghi aperti al pubblico, come pubblici esercizi, mentre ne è consentita la distribuzione.
 9. L'uso dei mezzi di amplificazione sonora di autoveicoli in movimento o da postazioni fisse (**Sedi di partiti**) è limitato al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi, il nome dell'oratore e il tema del suo discorso e solamente dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00;
 10. Le emittenti radio locali devono astenersi dall'effettuare propaganda elettorale nei giorni in cui le vigenti disposizioni ne prevedono il divieto;
 11. Va vietato durante le riunioni di propaganda elettorale:
 - La distribuzione dei volantini quando sia rivolta al partecipare a comizi di diverso orientamento politico;
 - Il transito dei mezzi mobili, annuncianti l'ora ed il luogo di comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano in corso altre manifestazioni elettorali;
 - Manifestazioni, cortei o parate nelle prossimità di dette piazze, strade, locali;

12. Nel giorno precedente e in quello stabilito per la votazione è fatto divieto:

- Di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale;
- Di comizi e di riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Di ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di **200 metri** dall'ingresso delle sezioni elettorali. Tale divieto colpisce anche la propaganda fatta nei locali del seggio o in quelli adiacenti;

13. Il Comune provvederà all'immediata defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati o in spazi non di competenza, inoltre a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuate. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva, nelle forme di scritti, affissioni murali o di volantinaggio, **saranno poste a carico dell'esecutore materiale (art.15 comma 3 della legge 515/ ed art.29 comma 4 legge 81/93**

Per quanto attiene i comizi si stabilisce che i medesimi possono essere tenuti nelle seguenti località:

PIAZZA PRINCIPALE: Via Roma, con servizio di amplificazione e Palco messi a disposizione dal Comune,

Dopo ampio dibattito i convenuti concordano che:

1. I comizi saranno tenuti dalle ore 17,00 alle ore 22,10, e l'ultimo giorno, venerdì 18 settembre saranno tenuti dalle ore 18,30 potranno terminare alle ore 24,00

2. La durata dei comizi sarà di 30 minuti, 5 minuti di intervallo tra un comizio e l'altro, e, ciò a partire dal giorno 8 settembre 2020

Si stabilisce che la Ditta fornitrice dell'amplificazione applicherà all'impianto un **timer** per la cessazione dei comizi allo scadere dei 5 minuti previsti per ognuno.

Effettuato il sorteggio si ha il risultato allegato al presente verbale

I presenti concordano:

- a) La possibilità **di** scambi dell'orario nell'ambito della stessa piazza, con l'obbligo dei partiti o gruppi interessati di darne comunicazione scritta al Comando P.M. da **PARTE DEI SEGRETARI DI PARTITO** provinciali o regionali, anche a mezzo mail, **entro le ore 12,00** dello stesso giorno del comizio;
- b) I comizi rionali si potranno tenere, a 300 metri di distanza dalle piazze Principale, per non arrecare disturbo alle manifestazioni ivi previste, con l'obbligo **da parte dei responsabili locali** dei partiti o gruppi interessati di darne **comunicazione scritta al**

Sindaco, anche a mezzo mail , entro le **ore 12,00** dello stesso giorno del comizio;
c) L'ultimo giorno è vietato lo scambio.

Letto, confermato e sottoscritto in luogo di cui sopra.

IL PRESIDENTE

Sindaco Maria Rosaria Borracci

I COMPONENTI TUTTI

Vito Bruno-

Maio Damiano-

Scalera Gregorio

Per il segretario comunale

Dott.ssa Carmela Barbitta

Il segretario verbalizzante

Istruttrice Rosa Fumarola